



COMUNE DI BRUINO
Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE, LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2023

Depositato nella Segreteria Comunale, alla libera visione del pubblico, dal 29/06/2023 al 14/07/2023

Modifiche in vigore dal 01/08/2023

INDICE

TITOLO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità.....	6
Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti.....	6
Art. 3 – Appartenenza del Comune al Consorzio di bacino.....	6
Art. 4 – Definizioni	7
Art. 5 – Classificazioni	13
TITOLO II – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI.....	16
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	16
Art. 6 – Raccolta differenziata.....	16
Art. 7 – Raccolta domiciliare	16
Art. 8 – Raccolta stradale.....	17
Art. 9 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale	17
Art. 10 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare.....	18
Art. 11 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico	20
Art. 12 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali	20
Art. 13 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni.....	21
Art. 14 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare	23
Art. 15 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare	23
Art. 16 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani	23
Art. 17 – Divieti riferiti agli imballaggi.....	24
Art. 18 – Campagne di comunicazione.....	24
Art. 19 – Servizio telefonico di Customer Care	25
Art. 20 – Sportello on line	25
Art. 21 – Ecosportello per la Tari.....	26
CAPO II – CRITERI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE	27
<i>Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi</i>	27
Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone.....	27
Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica	28
Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata	29
Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di vetro	30
Art. 26 – Raccolta dei rifiuti organici – frazione umida	31
Art. 27 – Raccolta dei rifiuti organici – frazione verde.....	32
Art. 28 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti	33
Art. 29 – Raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni.....	33
Art. 30 – Raccolta dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione	35
Art. 31 – Raccolta di altri rifiuti urbani non pericolosi	35
<i>Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti</i>	36
Art. 32 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti	36
Art. 33 – Cantieri edili.....	37
<i>Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi</i>	37
Art. 34 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche).....	37
Art. 35 – Raccolta di altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)	37
<i>Sezione IV –Rifiuti urbani residui</i>	38

Art. 36 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residui (RUR)	38
<i>Sezione V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio</i>	39
Art. 37 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico.....	39
Art. 38 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici	40
<i>Sezione VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti</i>	40
Art. 39 – Raccolta dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE	40
Art. 40 – Altre categorie particolari di rifiuti	41
CAPO III – MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E MERCATI	42
Art. 41 – Manifestazioni pubbliche	42
Art. 42 – Mercati	43
CAPO IV – DESTINAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	44
Art. 43 – Destinazione dei rifiuti urbani	44
TITOLO III – CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI.....	45
Art. 44 – Nozione di Centri di Raccolta comunali e consortili e rinvio normativo.....	45
TITOLO IV – RIFIUTI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	46
Art. 45 – Rifiuti urbani	46
Art. 46 – Uscita dal servizio pubblico.....	46
Art. 47 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali	47
TITOLO V – ALTRI OBBLIGHI E DIVIETI	48
Art. 48 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	48
Art. 49 - Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti	48
Art. 50 - Volantinaggio su aree pubbliche	48
Art. 51 - Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza	49
Art. 52 - Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.	49
Art. 53 - Esercizi stagionali, piscine, campeggi.....	50
Art. 54 - Aree di sosta per i nomadi.....	50
Art. 55 - Pulizia dei terreni non utilizzati	50
Art. 56 - Divieto di abbandono dei rifiuti.....	51
Art. 57 - Rimozione dei rifiuti abbandonati.....	52
Art. 58 – Altri Divieti	53
TITOLO VI – AUTOCOMPOSTAGGIO E COMPOSTAGGIO DI COMUNITÀ.....	55
Art. 59 – L'autocompostaggio nel territorio del Consorzio dei Comuni –COVAR 14	55
Art. 60 – Finalità dell'autocompostaggio	55
Art. 61 – Rifiuti compostabili	55
Art. 62 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica per l'autocompostaggio e distanze dai confini....	56
Art. 63 – Compostaggio collettivo di comunità o locale	57
Art. 64 – Albo dei compostatori e riduzione Tari	58
Art. 65 – Controlli, cancellazione dall'Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione Tari	60
TITOLO VII – CONTROLLI, ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI, DIVIETI E SANZIONI	62
Art. 66 – Controlli sull'operato delle ditte appaltatrici	62
Art. 67 – Controlli sulle violazioni degli utenti.....	62
Art. 68 - Finalità degli ispettori Ambientali.....	63
Art. 69 - Svolgimento del servizio di Ispettorato Ambientale	63
Art. 70 – Nomina degli Ispettori Ambientali	64
Art. 71 - Requisiti per la nomina degli Ispettori Ambientali	65
Art. 72 - Ambito di attività degli Ispettori Ambientali.....	65
Art. 73 - Compiti degli Ispettori Ambientali.....	66
Art. 74 - Sospensione e revoca del servizio degli Ispettori Ambientali.....	67
Art. 75 - Compiti del Comune / Consorzio nella gestione degli Ispettori Ambientali	67
Art. 76 - Corso di formazione degli Ispettori Ambientali	68
Art. 77 – Sanzioni	68

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI	71
Art. 78 – Ordinanze contingibili ed urgenti.....	71
Art. 79 – Rinvio normativo	71
Art. 80 – Abrogazione	71
Art. 81 – Entrata in vigore.....	71
Allegati	73

Titolo I – Finalità e disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, Parte IV. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale nelle forme di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi dell’art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
5. Il presente Regolamento, inoltre, è indirizzato a favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti secondo le norme nazionali e regionali in materia e gli indirizzi specifici regionali e provinciali.
6. Per conseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, gli Enti preposti esercitano i poteri e le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV del

D.Lgs. 152/2006, adottando ogni opportuna azione e avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

Art. 2 – Poteri e funzioni del Comune nella gestione dei rifiuti

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale (L.R.) 1/2018, come modificato dalla L.R. 16 febbraio 2021, n. 4, “i comuni esercitano, *omissis*, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”. Ai sensi dell'art. 9 (Organizzazione delle funzioni di sub-ambito di area vasta) “i comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”.
2. Ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, del D.Lgs. citato, stabiliscono in particolare:
 - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diversefrazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando *standard* minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
 - h) le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, ferme restando le sanzioni già previste nella vigente legislazione.

Art. 3 – Appartenenza del Comune al Consorzio di bacino

1. Ai sensi dell'art. 9 della L.R.1/2018 e s.m.i. i comuni appartenenti a ciascun sub-ambito di area vasta esercitano, attraverso consorzi denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 1/2018 e s.m.i. i consorzi di area vasta in particolare:

- a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
- b) forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito, quale ente territorialmente competente come previsto dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), nella procedura di validazione del piano economico finanziario, sulla base di criteri e modalità definite con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 5 bis;
- c) determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
- d) definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
- e) procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;
- f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;
- g) definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

3. Il Comune di Bruino, in coerenza con quanto stabilito nell'Allegato A ter – elenco dei comuni appartenenti a ciascun sub ambito” della L.R. 1/2018 e s.m.i. è membro del Consorzio di area vasta CO.VA.R. 14, di seguito denominato anche semplicemente COVAR 14 o Consorzio.

4. Il COVAR 14 esercita i poteri e le funzioni in materia di gestione dei rifiuti urbani che gli sono attribuite dalla Legge e dal proprio Statuto.

Art. 4 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

- b) rifiuto pericoloso:* rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) produttore di rifiuti:* il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- d) produttore del prodotto:* qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- e) luogo di produzione dei rifiuti:* uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- f) detentore:* il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- g) commerciante:* qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- h) intermediario:* qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- i) prevenzione:* misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l) gestione:* la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- m) raccolta:* il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n) raccolta differenziata:* la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- o) preparazione per il riutilizzo:* le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

- p) riutilizzo:* qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q) trattamento:* operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) recupero:* qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- s) riciclaggio:* qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per otteneremateriali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) smaltimento:* qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- u) stoccaggio:* le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato *B* alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato *C* alla medesima parte quarta;
- v) deposito temporaneo prima della raccolta:* il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- z) trasporto:* le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- aa) bonifica:* ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato;
- ab) oli usati:* qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- ac) rifiuti organici:* rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dall'industria alimentare;
- ad) frazione umida o organico:* rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- ae) frazione verde:* rifiuto biodegradabile derivato dalla manutenzione di aree verdi (potature, ramaglie, sfalci dell'erba, foglie);

*af) **frazione secca***: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, aente un rilevante contenuto energetico;

*ag) **imballaggio***: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

*ah) **RAEE***, Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, secondo le definizioni dell'art. 4 del D. Lgs. 49/2014;

*ai) **rifiuti ingombranti***: si intendono i rifiuti di beni di consumo durevoli (compresi i RAEE non professionali), i beni di arredamento, di uso comune, provenienti da fabbricati di civile abitazione di cui alla precedente lettera a), che per la loro dimensione non sono suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari;

*al) **rifiuto urbano residuo – RUR***: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

*am) **compost***: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione.

*an) **autocompostaggio***: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, ai fini dell'utilizzo in situ del materiale prodotto;

*ao) **centro di raccolta***: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mar (Dm 8 aprile 2008 e s.m.i.);

*ap) **spazzamento delle strade***: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

*aq) **conferimento***: le operazioni e modalità attraverso cui i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, ovvero consegnati a trasportatore debitamente autorizzato.

*ar) **circuito organizzato di raccolta***: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione

ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti;

as) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

at) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

au) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

av) imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo;

az) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *a*) del D.Lgs. 152/2006, esclusi i residui della produzione;

ba) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *d*) del D.Lgs. 152/2006;

bb) utente: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;

bc) utenza: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

bd) utenza singola: famiglia o utenza non domestica cui è associata un'unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

be) utenza aggregata: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza;

bf) utenze domestiche: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;

- bg) utenze non domestiche:* imprese produttrici di rifiuti urbani;
- bh) raccolta domiciliare:* raccolta eseguita nei pressi del domicilio dell’utenza con l’assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo, posizionati in spazi-pertinenze dei locali ed esposti, a cura degli utenti, su suolo pubblico in prossimità del servizio di raccolta;
- bi) raccolta stradale:* raccolta eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico;
- bl) servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata (per appuntamento):* è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;
- bm) contratto di servizio:* il contratto stipulato con l’appaltatore dei servizi di gestione dei rifiuti (gestore del servizio);
- bn) compostaggio di comunità:* il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- bo) compostaggio locale* o di prossimità: il trattamento di compostaggio disciplinato dall’art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006. Il compostaggio collettivo locale può essere effettuato da più utenze domestiche e non domestiche;
- bp) regime di responsabilità estesa del produttore:* le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;
- bq) misurazione puntuale:* determinazione del peso o del volume della quantità di RUR conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo i Criteri stabiliti dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto 20 aprile 2017;
- br) ARERA:* l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- bs) servizio integrato di gestione* comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l’attività di raccolta e trasporto; l’attività di trattamento e smaltimento; l’attività di trattamento e recupero; l’attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- bt) servizio telefonico di customer care:* è il servizio telefonico che permette all’utente di mettersi in contatto con il proprio gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata e per ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;
- bu) sportello fisico (ecosportello):* è un punto di contatto sul territorio, che

permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni e rettifica degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi e richiedere ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;

bv) sportello online: è la piattaforma web che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni e rettifica degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi e richiedere ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;

bz) gestore del servizio: è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

ca) contratto di servizio: il contratto stipulato con il Gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

cb) TARI è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel d.P.R. 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99 (tributo puntuale);

cc) tariffazione puntuale: è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell'art. 1, comma 651 legge 147/13 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99;

cd) per altre definizioni vale quanto previsto dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 ed in generale dalla normativa di settore vigente, compresa quella regolatoria di ARERA.

Art. 5 – Classificazioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono **rifiuti urbani**:

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati

nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs., riportati rispettivamente negli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento;

- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti. Si tratta dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle piazze pubbliche o private soggette ad uso pubblico;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati. Tali rifiuti comportano, così come quelli indicati al successivo punto f), l'attivazione di uno specifico servizio di raccolta differenziata.
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti precedenti. I rifiuti cimiteriali sono classificati in via generale come rifiuti urbani, ma sono soggetti a modalità diverse di gestione e, quindi, di recupero e/o smaltimento in relazione alla tipologia. Possono, pertanto, essere indicativamente così classificati:
 - a) rifiuti urbani propriamente detti quali fiori secchi, carta e imballaggi vari, che devono essere conferiti da parte degli utenti o dei gestori dei cimiteri nei cassonetti degli RU che dovranno essere posizionati nei pressi dei cimiteri;
 - b) rifiuti verdi, derivanti dalla manutenzione delle aree verdi, che dovranno essere conferiti da parte dei gestori dei cimiteri nei punti appositamente individuati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - c) rifiuti inerti da costruzione e demolizione, derivanti dalla manutenzione o dal posizionamento o sostituzione delle lapidi. Tali rifiuti sono rifiuti speciali e devono essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti;
 - d) rifiuti da estumulazione ed esumazione: tali rifiuti dovranno essere gestiti in conformità alle disposizioni vigenti, adottando tutte le misure per favorire comunque il recupero di parti valorizzabili; i rifiuti inerti derivanti da attività di esumazione ed estumulazione sono rifiuti speciali da costruzione e demolizione.

I rifiuti urbani non includono in linea generale i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/06;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. 152/06;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono **rifiuti pericolosi** quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La declassificazione da rifiutopericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

5. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 152/2006 e l'obbligo di tenuta dei registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrate in conformità agli articoli 208, 212, 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006.

6. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq) del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le condizioni previste dall'articolo 184-bis del medesimo Decreto.

7. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Titolo II – Modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

Capo I – Principi generali

Art. 6 – Raccolta differenziata

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale conformemente alle finalità enunciate nell'art. 1. I relativi servizi sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, secondo gli indirizzi programmatici del Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sulla base degli indirizzi del Consorzio dei Comuni e in base ai criteri stabiliti nel Contratto di servizio.
2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, sono stabiliti dal Consorzio:
 - a) i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.
3. La raccolta differenziata viene essere organizzata per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multimateriale), preferibilmente tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o aggregate, ovvero, in casi particolari e ben definiti, per mezzo di cassonetti stradali a uso della generalità degli utenti.
4. La differenziazione dei rifiuti ed il loro corretto conferimento, secondo quanto indicato dal presente Regolamento e ulteriormente specificato dal Comune e/o dal Consorzio e/o dal Gestore dei servizi di raccolta è obbligatoria per tutti gli utenti.

Art. 7 – Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o aggregata (es. condomini), di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti.

2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, sono stabiliti:

- a) i flussi di rifiuto raccolti a domicilio;
- b) il tipo di contenitori da utilizzare tra cassonetti carrellati, sacchi, cestini e mastelli, tenuto conto delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti;
- c) la capacità e il numero di contenitori da assegnare all'utenza per le singole frazioni di rifiuto;
- d) le frequenze di raccolta o di prelievo dei contenitori;
- e) le frequenze di lavaggio e igienizzazione dei cassonetti.

Art. 8 – Raccolta stradale

1. La raccolta stradale è organizzata mediante il posizionamento su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico di cassonetti di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti da parte della generalità degli utenti del Comune.

2. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, sono stabiliti:

- a) i flussi di rifiuto raccolti con cassonetti stradali;
- b) la capacità e il numero di cassonetti da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto raccolte;
- c) le frequenze di svuotamento;
- d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

3. Nell'attivazione del servizio di raccolta stradale, è assicurata un'adeguata capillarità nella distribuzione dei cassonetti sul territorio.

Art. 9 – Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale

1. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani (RUR), depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

- a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
- b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
- c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;

- d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
- e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
- f) agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.

2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

- a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;
- b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
- c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

3. Sui cassonetti sono apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita e idonea segnaletica stradale catarifrangente.

4. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti recano un codice identificativo alfanumerico e possono essere dotati di *transponder* passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

5. Le zone e gli ambiti di espletamento del pubblico servizio di raccolta sono estese all'intero territorio comunale, con l'obiettivo di assicurare a tutti gli utenti la possibilità di usufruire del servizio.

Art. 10 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private non soggette a uso pubblico, su una superficie piana e pavimentata, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi,

porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è comodatario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta.

In quanto comodatario dei contenitori, all'utente viene imposto:

- l'onere del posizionamento nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze nondomestiche);
- l'onere dell'esposizione su strada (suolo pubblico o ad uso pubblico) finalizzata alla raccolta dei contenitori e/o sacchi e del ritiro dei contenitori, in seguito alla raccolta, nei giorni e negli orari stabiliti.

La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nelrispetto di quanto previsto dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei criteri di internalizzazione dei contenitori di cui al comma 1, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. In questo caso l'area sarà delimitata, a cura **dell'Amministrazione Comunale**, da apposita segnaletica orizzontale.

Fatta salva la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, il Consorzio dei Comuni ha facoltà di esprimere al Comune medesimo il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta. Il Comune è tenuto a osservare le prescrizioni contenute nel predetto parere del Consorzio dei Comuni.

6. Ai fini della corretta attribuzione dei rifiuti prodotti in casi di applicazione della misurazione e conseguente tariffazione puntuale, nel caso in cui i contenitori del rifiuto indifferenziato siano posizionati in luoghi accessibili da altre persone oltre agli utenti a cui sono destinati (es. aree private ad uso pubblico, cortili non recintati, contenitori destinati a specifiche scale del condominio localizzati nello stesso cortile ecc.) è possibile apporre una chiusura mediante meccanismi che non rechino danni al cassonetto. L'operazione dovrà essere effettuata secondo modalità indicate

agli utenti dal Consorzio. Per consentire lo svuotamento da parte degli operatori del servizio di raccolta, la chiusura dovrà essere rimossa al momento dell'esposizione all'esterno o prima della raccolta nel caso in cui i contenitori siano accessibili direttamente da parte degli stessi operatori.

Art. 11 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico

1. Ai fini della raccolta stradale, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 11, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private non soggette a uso pubblico, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette a uso pubblico.
2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita e idonea segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
5. I contenitori per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell'art. 11, comma 5, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l'uso solo alle utenze aventi diritto. La limitazione dell'accesso può avvenire con chiusura dei contenitori o della recinzione dell'area con apposita serratura meccanica o dispositivo elettronico.
6. Il posizionamento abusivo di contenitori su area pubblica o d'uso pubblico, concreta violazione dell'art. 20 D. Lgs. 30/04/92, n° 285 (Codice Stradale), ovvero dei Regolamenti comunali disciplinanti l'uso delle aree pubbliche, laddove il suolo interessato non costituisca "strada".

Art. 12 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali

1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, è specificatamente regolamentato dal Contratto dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, che tra l'altro stabilisce, le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.

2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, non rispettando una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi, costituiti da scarti di cucina, dei rifiuti urbani indifferenziati residuali e dei prodotti assorbenti per la persona, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

- a) una frequenza di svuotamento di almeno due volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione organica; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo consentano e le condizioni dei luoghi e la stagione dell'anno lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta la settimana;
- b) una frequenza di svuotamento di almeno una volta alla settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo consentano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta ogni due settimane;
- c) una frequenza di svuotamento di una volta ogni settimana o ogni due settimane per i contenitori dedicati al conferimento separato di pannolini per bambini e pannolini, qualora attivata.

3. Il lavaggio e l'igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dal Gestore del servizio secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.

4. Laddove il contratto d'appalto non preveda il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfezati i contenitori.

Art. 13 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale. In particolare i contenitori destinati alla raccolta del RUR e dell'organico devono essere dotati di

dispositivi RFID per la lettura degli svuotamenti (Trasponder). Nel caso di applicazione della tariffazione puntuale la corretta associazione tra codice del contenitore/trasponder RFID e utenza servita (singola o aggregata), per i contenitori del RUR e della frazione organica, è verificata dal Consorzio prima dell'avvio della misurazione puntuale e comunicata agli utenti sia al termine della verifica, sia successivamente tramite i documenti di bollettazione. L'utente ha l'obbligo di verificare la correttezza dell'associazione. Ai fini di autotutela e di maggiore garanzia nel tempo della correttezza dell'associazione, gli utenti potranno inoltre verificare l'esatta corrispondenza dei contenitori ad essi associati collegandosi all'area riservata dell'apposito sito WEB messo a disposizione dal Consorzio, tramite accesso con SPID, carta CNS o carta di identità elettronica o altri sistemi di accreditamento riconosciuti dalla P.A.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 10 e 11. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.
3. Gli spostamenti e posizionamenti arbitrari di contenitori su area pubblica o d'uso pubblico, concretano violazione dell'art. 20 D. Lgs. 30/04/92, n° 285 (Codice Stradale), ovvero dei Regolamenti comunali disciplinanti l'uso delle aree pubbliche, laddove il suolo interessato non costituisca "strada".
4. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso improprio o dal posizionamento improprio dei cassonetti, impregiudicate le sanzioni del caso.
5. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi di classificazione dei rifiuti urbani.
6. Laddove si verifichino esigenze particolari, previa valutazione del Consorzio dei Comuni possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. La richiesta di variazione o di nuova dotazione da parte degli utenti deve essere presentata al servizio telefonico di customer care.

7. In caso di assegnazione di contenitori a utenze condominiali è necessario che gli stessi vengano richiesti da un soggetto titolato a rappresentare la totalità delle utenze per le quali è prevista una dotazione congiunta.

Art. 14 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Consorzio dei Comuni.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo tra il Consorzio dei Comuni e l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all'art. 10 entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

4. Il mancato ritiro di contenitori in violazione dell'obbligo di cui al comma 3 del presente articolo, concreta violazione dell'art. 20 D. Lgs. 30/04/92, n° 285 (Codice Stradale), ovvero dei Regolamenti comunali disciplinanti l'uso delle aree pubbliche, laddove il suolo interessato non costituisca "strada".

Art. 15 – Smarrimento e sottrazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare al Consorzio dei Comuni lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento avvalendosi del servizio telefonico o degli sportelli fisici (*Ecosportelli Tari*).

2. Ove lo smarrimento o il danneggiamento siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a suo carico impregiudicate le sanzioni del caso.

Art. 16 – Trasporto e pesatura dei rifiuti urbani

1. Il trasporto dei rifiuti urbani è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell'ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

2. La pesatura è effettuata dal soggetto incaricato dell'esecuzione del servizio di raccolta e trasporto sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento del Consorzio dei Comuni, con riferimento a ogni automezzo prima dell'inizio e una volta ultimato il proprio giro di raccolta, per frazioni omogenee di rifiuto e per singolo Comune. I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al Responsabile del Servizio designato dal Consorzio dei Comuni.

Art. 17 – Divieti riferiti agli imballaggi

1. Ai sensi dell'art. 226 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.

3. Ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri di classificazione dei rifiuti urbani.

4. Le violazioni in materia sono perseguiti ai sensi del D. Lgs.152/06 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 255.

Art. 18 – Campagne di comunicazione

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
- b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
- c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;

- d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;
 - e) educazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.
2. Ai fini del comma 1, sono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione e il Consorzio, eventualmente tramite il gestore dei servizi di raccolta, cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.
3. Le informazioni fornite agli utenti devono essere conformi alle disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani stabilite da ARERA (Disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato di gestione dei rifiuti - TITR e successive emanazioni).
4. Annualmente, a cura dell'Amministrazione comunale o del Consorzio, viene redatta una relazione sintetica sull'andamento e sui risultati della raccolta differenziata, nella quale sono riportati:
- i quantitativi dei rifiuti urbani raccolti, distinti per tipologia di raccolta
 - le destinazioni delle varie frazioni
 - un'analisi critica dei risultati
 - gli aggiornamenti e le nuove iniziative proposte.
- Sarà cura dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza, garantire adeguata diffusione di tale rapporto.

Art. 19 – Servizio telefonico di Customer Care

1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, è istituito da parte del Consorzio dei Comuni un servizio telefonico di *customer care*.
2. Attraverso il *servizio telefonico* gli utenti possono:
- a) ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;
 - b) richiedere l'assegnazione o la sostituzione di contenitori;
 - c) prenotare i servizi di ritiro su chiamata;
 - d) ottenere informazioni sull'ubicazione e sugli orari di apertura dei Centri di Raccolta del Consorzio dei Comuni
 - e) segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

Art. 20 – Sportello on line

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e il gestore della raccolta e trasporto mettono a disposizione uno sportello online, accessibile dal proprio sito internet o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, attraverso cui l'utente può richiedere assistenza anche mediante apposite maschere o web chat. Lo sportello online consente all'utente di inoltrare, anche tramite apposite maschere o web chat per l'assistenza in linea, reclami, richieste di rettifica e di rateizzazione dei pagamenti, richieste di informazioni, richieste di attivazione, variazione, e cessazione del servizio, nonché richieste per il ritiro dei rifiuti su chiamata e segnalazioni per disservizi.

Art. 21 – Ecosportello per la Tari

1. In un'ottica di tutela degli utenti con bassi livelli di digitalizzazione, in aggiunta o in alternativa allo sportello online - per ciascuna delle gestioni, è prevista la presenza di uno sportello fisico a cui l'utente può rivolgersi per richiedere le medesime prestazioni garantite con lo sportello online di cui al precedente articolo.
2. Ai fini della comunicazione con gli utenti per l'applicazione della Tari per la gestione dei rifiuti urbani, è istituito un servizio di sportello destinato alle utenze domestiche e non domestiche denominato Ecosportello per la Tari.
2. L'Ecosportello per la Tari è attivo nel territorio del Comune. L'ubicazione dell'*Ecosportello per la Tari*, l'orario di apertura, il numero di persone addette ai rapporti con l'utenza sono oggetto di specifico accordo tra il Consorzio dei Comuni e il Comune. Dell'ubicazione e degli orari di apertura al pubblico dell'Ecosportello per la Tari, sono assicurate agli utenti un'informazione e una pubblicità adeguate.
3. Presso l'Ecosportello per la Tari, gli utenti devono presentare le comunicazioni e possono ottenere informazioni secondo quanto disposto dal Regolamento sull'applicazione della Tari.

Capo II – Criteri operativi per l’organizzazione delle singole raccolte

Sezione I – Rifiuti urbani non pericolosi

Art. 22 – Raccolta dei rifiuti di carta e di cartone

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone prevede la raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
 - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
 - c) imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;
 - d) imballaggi in poliaccoppiato per alimenti.
3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) la carta patinata e plastificata;
 - b) la carta oleata;
 - c) la carta copiativa;
 - d) la carta chimica;
 - e) la carta stagnola;
 - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all’utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.
5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell’utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E’ ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali o consortili di cui all’art. 44 del presente Regolamento, quando presenti sul territorio comunale.

Art. 23 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica prevede la raccolta domiciliare, con l’assegnazione di contenitori domiciliari e/o la fornitura di appositi sacchi a perdere.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:

- a) bottiglie dell’acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite;
- c) bottiglie per olio da cucina;
- d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- f) flaconi di sapone liquido;
- g) contenitori di prodotti per l’igiene della persona;
- h) vaschette per alimenti;
- i) sacchetti della spesa;
- j) sacchetti per congelatore;
- k) cassette per frutta e verdura;
- l) retine per frutta e verdura;
- m) confezioni sagomate per le uova;
- n) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- o) reggette per pacchi;
- p) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*;
- q) pellicole in plastica per imballaggi.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all’utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi di plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

Gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile vanno conferiti nella raccolta differenziata della frazione organica (art. 26).

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di casonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un congruonumero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E' ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento, quando presenti sul territorio comunale.

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata è stabilito in forma congiunta con gli imballaggi in plastica di cui al precedente articolo (raccolta multimateriale leggero).

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:

- a) lattine e imballaggi in genere di alluminio;
- b) lattine e imballaggi in genere di banda stagnata.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di alluminio e di banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, quali casonetti, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. In alternativa, le singole utenze possono essere dotate di un

congruo numero di sacchi a perdere relazionato alle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell'utenza servita e della realtà territoriale specifica.

6. E' ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento, quando presenti sul territorio comunale.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti di vetro

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro prevede la raccolta domiciliare, con l'assegnazione alle utenze di specifici contenitori.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite e bevande;
- c) barattoli per alimenti;
- d) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- e) damigiane;
- f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all'utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi di vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell’utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. E’ ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all’art. 44 del presente Regolamento.

In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o stradali), devono essere consegnati ai Centri di Raccolta o al servizio di raccolta domiciliare su chiamata di cui all’art. 32.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti organici – frazione umida

1. La raccolta dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina è eseguita tramite contenitori domiciliari.

2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolo e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffé e filtri del te;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento
- k) imballaggi ed altri manufatti biodegradabili e compostabili.

Sono possibili eventuali variazioni alla tipologia di materiali conferibili, in relazione alle opportunità di recupero; tali variazioni devono essere comunicata all’utenza dal Consorzio o da soggetti da esso incaricati.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio), è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti organici – frazione verde

1. La raccolta dei rifiuti organici costituiti dalla frazione verde è eseguita prioritariamente tramite la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta.

2. E' inoltre attivo, per le utenze che lo richiedono rivolgendosi al servizio telefonico di customer care, un servizio gratuito di raccolta tramite contenitori domiciliari.

3. Per grandi quantitativi è attivato per le utenze che lo richiedono rivolgendosi al servizio telefonico di customer care, un servizio di raccolta delle potature legnose (materiale sfuso) tramite benna a ragno, previo pagamento di un corrispettivo integrativo.

5. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

6. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

7. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell'utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

8. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico (autocompostaggio), è possibile non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

9. E' ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento, quando presenti sul territorio comunale.

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento, quando presenti sul territorio comunale.

2. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) indumenti usati;
- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;
- d) coperte.

3. Non è ammesso il conferimento, nei contenitori di cui al presente articolo, di rifiuti diversi da quelli derivanti da indumenti e tessuti.

Art. 29 – Raccolta dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 179/2002.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;

- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio: maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).

2bis. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, prima delle operazioni di deposito/raccolta/trasporto, dovranno essere previste idonee operazioni di bonifica e trattamento di disinfezione, con idonee soluzioni detergenti e disinfettanti, nelrispetto della Circolare P.G.R. prot. n° 14/SAN-ECO del 26.06.1992.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o tritazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, in qualità di rifiuti speciali.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del Consorzio dei Comuni o degli Uffici comunali competenti.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione

1. Le utenze domestiche possono consegnare i rifiuti inerti da costruzione e demolizione presso i Centri di Raccolta di cui all'art. 44 del presente Regolamento. Il conferimento può avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Dm Ambiente 8 aprile 2008 ovvero solo per materiale proveniente da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione.

Art. 31 – Raccolta di altri rifiuti urbani non pericolosi

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, è istituita la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi:

- a) oli vegetali;
- b) metalli;
- c) legno;
- d) plastica diversa dagli imballaggi
- e) pneumatici fuori uso;
- f) toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce del codice europeo rifiuti 080317*.

2. L'elenco non è esaustivo e può essere integrato sulla base di criteri stabiliti dal Consorzio.

3. E' ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento o presso punti mobili appositamente allestiti.

4. E' vietato il conferimento, negli specifici contenitori, di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Sezione II – Rifiuti urbani ingombranti

Art. 32 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, compresi i RAEE ingombranti, avviene a domicilio a chiamata (appuntamento) ovvero con consegna diretta da parte dell'utente presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento o presso punti mobili appositamente allestiti.

2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito gratuitamente (per un n. massimo di n. 12 interventi all'anno) su specifica richiesta dell'utente comunicata al servizio telefonico di customer care al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. Per ogni passaggio prenotato, ciascuna utenza non può conferire più di n. cinque pezzi di materiale per una volumetria complessiva non superiore a 3 m³.

3. I rifiuti ingombranti, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell'abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con il servizio telefonico di customer care. L'utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. E' vietata l'esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con il servizio telefonico di customer care.

4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche e non domestiche. Anche le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L'utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l'ambiente e per la salute. In particolare per frigoriferi, congelatori e condizionatori, è vietato tagliare le serpentine refrigeranti.

6. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo in modi, luoghi e tempi diversi da quelli previsti, compresa la collocazione nei pressi dei contenitori per utenze singole e collettive, configura la fattispecie di "abbandono" prevista e punita dagli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 33 – Cantieri edili

1. I rifiuti inerti da costruzione e demolizione, prodotti dai cantieri edili, in quanto rifiuti speciali, devono essere conferiti, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione. I titolari di imprese che operano nell’ambito di cantieri edili siti sul territorio comunale sono tenuti a comunicare al Consorzio dei Comuni il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti urbani che mediamente saranno prodotti.

Sezione III – Rifiuti urbani pericolosi

Art. 34 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)

1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche, qualora non restituiti al rivenditore, ai sensi del D.Lgs. 188/2008 e s.m.i., devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.
2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.
3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all’interno delle farmacie o, se impossibilitate a ospitarli, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.
4. E’ vietato il conferimento, negli specifici contenitori, di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Art. 35 – Raccolta di altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)

1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, è istituita la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:

- a) oli minerali;
- b) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);
- c) lampade al neon;
- d) vernici.

L’elenco non è esaustivo e può essere integrato sulla base di criteri stabiliti dal Consorzio.

2. E' ammessa la consegna dei predetti rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali e consortili di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

3. E' vietato il conferimento, negli specifici contenitori, di rifiuti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

Sezione IV –Rifiuti urbani residui

Art. 36 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residui (RUR)

1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residui è eseguita tramite contenitori domiciliari

2. Per rifiuti indifferenziati residui, si intendono i vari materiali non recuperabili (se non dal punto di vista energetico) e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) carta e cartone;
- b) imballaggi di plastica;
- c) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
- d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;
- e) scarti vegetali;
- f) legno;
- g) imballaggi e altri oggetti di vetro;
- h) pile esauste e farmaci scaduti;
- i) indumenti usati e tessili;
- j) beni ingombranti;
- k) rifiuti speciali;
- l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
- m) qualsiasi rifiuto per il quale sia stata istituita un'apposita raccolta differenziata.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta.

5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere i rifiuti indifferenziati residui in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.
6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita.
7. Al fine di non penalizzare una determinata fascia di utenti in caso di tariffazione puntuale o di disporre di frequenze adeguate per questa tipologia di rifiuti in caso di rarefazione della raccolta del RUR, è possibile attivare, su iniziativa del COVAR 14 in accordo con il Comune, una raccolta separata di pannolini per bambini (previa certificazione di nascita) e pannolini e altri presidi sanitari da smaltire nell'indifferenziato (previa certificazione medica), con il posizionamento di appositi contenitori, il cui accesso è consentito solo agli aventi diritto. Il COVAR 14 definisce una procedura ed una modulistica per l'assegnazione di questi contenitori.
Nei condomini e negli altri eventuali casi in cui i contenitori dell'indifferenziato (RUR) sono condivisi, si prevede anche per pannolini per bambini e pannolini l'assegnazione di contenitori comuni.

Sezione V - Lavaggio, spazzamento e pulizia del territorio

Art. 37 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette a uso pubblico

1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, è istituito il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.
2. Il Comune affida al Consorzio dei Comuni interventi per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d'acqua.
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua, raccolti dal

servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature simili. E' vietato conferire in tali contenitori rifiuti originati dai locali condotti dagli utenti.

5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati in funzione della realtà territoriale sulla base dei vigenti capitolati di servizio.

Art. 38 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l'esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall'attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, *cellophane*, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell'area esterna eventualmente interessata.

3. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo, carta e cartone e plastica.

4. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

Sezione VI – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 39 – Raccolta dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE

1. Il sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplinato dal D. Lgs. 49/2014 e s.m.i., affida la responsabilità

direttamente ai Produttori di AEE, come previsto dalla Direttiva Europea 2012/19/UE, mediante sistemi collettivi od individuali, in applicazione del principio della Responsabilità estesa del produttore.

2. Tutte le utenze devono conferire separatamente tale tipologia di rifiuti ed è vietata la loro immissione nel flusso di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

3. I RAEE, provenienti dai nuclei domestici, indicati nell'elenco di cui all'Allegato 3 al presente Regolamento, qualora non restituiti al rivenditore/distributore ai sensi del D.Lgs. 49/2014 e s.m.j. devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta o secondo le modalità di cui all'art. 33, se ingombranti o direttamente presso i Centri di raccolta, secondo quanto disposto dall'art. 44. Si evidenzia che esistono le facoltà della restituzione o consegna al rivenditore/distributore mediante il meccanismo "uno contro uno" che consente al cittadino che acquista una nuova apparecchiatura elettronica di lasciare gratuitamente al rivenditore quella vecchia o il meccanismo "uno contro zero", così come stabilito dalla normativa vigente, che consente di lasciare il RAEE indipendentemente dall'acquisto.

4. Presso i Centri di Raccolta ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base di una suddivisione di 5 Raggruppamenti:

- R1 Apparecchiature refrigeranti;
- R2 Grandi bianchi;
- R3 TV e Monitor;
- R4 Consumer Electronics, ICT, PED, Apparecchi Illuminanti ed altro;
- R5 Sorgenti Luminose.

5. Il Comune può allestire specifici contenitori ("minipunti") collocati in luoghi strategici e destinati al conferimento di piccoli RAEE o loro specifiche tipologie (es. telefoni cellulari e relative batterie)

6. Nelle campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata, realizzate da Comune, Consorzio o dal Gestore del servizio, deve essere sottolineato l'obbligo di differenziare i RAEE e le opportunità di conferimento gratuito presso i rivenditori.

Art. 40 – Altre categorie particolari di rifiuti

1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, si applica l'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

Capo III – Manifestazioni pubbliche e mercati

Art. 41 – Manifestazioni pubbliche

1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi i Comuni, gli spettacoli viaggianti e i *luna park*, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Consorzio dei Comuni in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l'eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate.

3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, gli organizzatori delle manifestazioni predette sono tenuti a versare al Consorzio dei Comuni un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della Tari.

4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione dal COVAR 14.

5. Gli Enti pubblici o religiosi, le associazioni, i circoli, i partiti politici, i sindacati o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al Soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di giorni 15 il programma delle iniziative indicando le

aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare al fine di concordare con l’Amministrazione Comunale (eventualmente tramite il Consorzio) le modalità e gli eventuali costi di conferimento e di ritiro dei rifiuti prodotti, e di consentire allo stesso di predisporre i necessari interventi di pulizia nell’ambito della propria organizzazione del lavoro.

6. Una particolare attenzione andrà prestata sulle possibili azioni di prevenzione della formazione di rifiuti e sull’organizzazione della raccolta differenziata. In quest’ottica l’ente organizzatore della manifestazione deve individuare un responsabile per la raccolta differenziata, comunicato all’Amministrazione Comunale ed al Consorzio, il quale si coordina con il Soggetto Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed adottare il protocollo redatto dal Consorzio denominato “Guida all’organizzazione di ecofeste”, consultabile presso gli Uffici Comunali e scaricabile dal sito istituzionale del Consorzio.

7. L’Amministrazione Comunale (eventualmente tramite il Consorzio), in collaborazione con il Gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti.

8. In particolare è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti originati da eventuali stand gastronomici, da attuarsi secondo le modalità ed i flussi di frazioni merceologiche stabilite dall’Amministrazione Comunale e dal Consorzio.

9. Fatte salve eventuali disposizioni di legge in materiale, è comunque vietato l’uso di bicchieri, posate e stoviglie in plastica monouso per la somministrazione dei pasti negli stand gastronomici. Nel caso in cui non ci siano le condizioni per l’adozione di bicchieri, posate e stoviglie lavabili, sono ammessi esclusivamente materiali biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e con percentuali di materia prima rinnovabile superiori al 50%.

10. Ogni onere connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi, salvo le manifestazioni patrociniate dai Comuni, i cui oneri rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 42 – Mercati

1. Per i mercati all’ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, è istituito un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo se del caso dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi.

2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l'area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori loro assegnati eventualmente, ovvero nel rispetto delle diverse modalità stabilite dal Comune.

3. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1, versamento sono tenuti a versare al Consorzio dei Comuni un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull'applicazione della Tari.

Capo IV – Destinazione dei rifiuti urbani

Art. 43 – Destinazione dei rifiuti urbani

1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati che li trattano ai fini della valorizzazione e del recupero.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI. I rapporti con i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall'Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, e da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati prioritariamente al recupero di energia attraverso termovalorizzatori, in coerenza con i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006, ovvero allo smaltimento in discarica, nel rispetto della vigente normativa in materia di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Titolo III – Centri di raccolta comunali e consortili

Art. 44 – Nozione di Centri di Raccolta comunali e consortili e rinvio normativo

1. I Centri di Raccolta sono costituiti da aree presidiate, recintate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti elencati nell’allegato I paragrafo 4.2 del DM 8 Aprile 2008, come integrati dall’art. 5 del D.Lgs. 116/20, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

I Centri di Raccolta comunali e consortili, sottoposti al governo del Consorzio dei Comuni, sono aree debitamente attrezzate, destinate al conferimento e al raggruppamento delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi, a integrazione e completamento dei servizi di raccolta e trasporto presenti sul territorio. I Centri di Raccolta comunali e consortili sono accessibili all’utenza in orari stabiliti ed alla presenza del personale addetto.

2. I Centri di Raccolta comunali e consortili sono dotati di una struttura coperta per il riparo temporaneo del personale di servizio e atto allo svolgimento delle operazioni di registrazione di dati e di eventuali attività di pesatura.

3. Per la disciplina della gestione dei Centri di Raccolta comunali e consortili, delle condizioni di fruizione da parte dell’utenza e della tipologia di rifiuti che vi si possono consegnare, si fa integrale rinvio all’apposito Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta approvato dall’Assemblea del Consorzio dei Comuni.

4. Il Comune, attraverso il Consorzio dei Comuni, assicura informazione e pubblicità adeguate sull’ubicazione, sugli orari di apertura e sui materiali conferibili presso i Centri di Raccolta comunali e consortili. In ogni caso, ai Centri di raccolta comunali e consortili hanno diritto di accedere e di consegnare rifiuti, secondo le norme regolamentari di cui al comma 3, le utenze residenti o domiciliate nel Comune dove il medesimo centro è sito.

Titolo IV – Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

Art. 45 – Rifiuti urbani

1. Come riportato nell'art. 5 del presente Regolamento i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies dello stesso D.Lgs., riportati rispettivamente negli Allegati 1 e 2 del presente Regolamento, sono classificati come rifiuti urbani.

Art. 46 – Uscita dal servizio pubblico

1. In coerenza con quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 198 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
2. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.
3. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita Iva o codice fiscale per i soggetti privi di partita Iva codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita Iva o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

4. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

5. In caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci potranno essere annullate le agevolazioni eventualmente assegnate sulla TARI o tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 47 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali

1. I produttori o detentori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
- e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

Titolo V – Altri obblighi e divieti

Art. 48 – Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate o no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc., devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori e proprietari e devono essere conservati liberi da rifiuti e comunque nel rispetto del norme di cui al presente Regolamento.
2. Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private devono provvedere ad eseguire tutte quelle opere necessarie a evitare il degrado e a salvaguardare l'integrità dell'ambiente.

Art. 49 - Attività di carico e scarico di merci e materiali e di affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti ecc., che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta, con conferimento in contenitori definiti con il gestore del servizio o al Centro Comunale di conferimento ed alla pulizia dell'area.
2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Gestore Servizio, in accordo con l'Autorità di subATO, ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 50 - Volantinaggio su aree pubbliche

1. Il volantinaggio avente finalità commerciali, fatto salvo quello effettuato da associazioni “no profit” o “Onlus” locali o “Pro Loco”, effettuato con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico, o che, comunque, possa coinvolgere aree pubbliche, è vietato.
2. E' vietata la distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) mediante apposizione su veicoli in sosta.

3. E' vietato organizzare o commissionare campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

4. E' vietato affiggere volantini pubblicitari, manifesti ecc. all'esterno di fabbricati, ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

5. Le imprese incaricate della distribuzione di materiale pubblicitario nelle cassette postali devono rispettare l'eventuale richiesta di non immissione di tali materiali effettuata in modo palese, ad esempio con un adesivo, da parte del proprietario della cassetta stessa.

Art. 51 - Pulizia dei marciapiedi e portici di pertinenza

1. I marciapiedi antistanti le proprietà private edificate devono essere mantenuti puliti ad onere e cura del conduttore di dette proprietà, con obbligo di asporto della spazzatura e conferimento all'apposito servizio. Qualora il servizio pubblico non lo preveda, le utenze private sono tenute a provvedere alla pulizia del tratto di portico antistante le proprietà.

Art. 52 - Pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti.

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.

2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area non potrà essere rilasciato se il richiedente non avrà preliminarmente stipulato la convenzione relativa al conferimento dei rifiuti ed alla pulizia dell'area con l'Autorità di subATOe il Gestore del servizio che fisserà il corrispettivo economico in relazione alle esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato; tale provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.

3. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui gestori delle attività di che trattasi, fatto salvo che

il Comune o il Consorzio siano sostenitori o promotori della iniziativa e si accollino i relativi costi.

4. Salvo se non diversamente disposto dal Regolamento tariffario, la tariffa di occupazione del suolo pubblico tiene conto e comprende anche gli oneri connessi al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato.

Art. 53 – Esercizi stagionali, piscine, campeggi

1. I titolari di esercizi stagionali all'aperto, piscine e campeggi dovranno far pervenire al Gestore del servizio, con preavviso di 15 giorni, la data di inizio dell'attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.

2. La fornitura di contenitori dedicati o comunque l'abilitazione al conferimento di rifiuti nei contenitori stradali sarà subordinata alla tariffazione se prevista dal Regolamento tariffario.

3. E' obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e all'immissione dei rifiuti nei contenitori per rifiuti collocati dal Gestore del servizio su area pubblica o concordata, ovvero nei contenitori per rifiuti speciali messi a disposizione attraverso la sopracitata convenzione di smaltimento di rifiuti speciali.

Art. 54 - Aree di sosta per i nomadi

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. I nomadi sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con ordinanza sindacale per regolare tale servizio.

Art. 55 - Pulizia dei terreni non utilizzati

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, anche nel caso in cui non siano recintati o delimitati, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi.

2. Qualora si verifichi una situazione di abbandono di rifiuti si applicano i criteri e le modalità di cui all'Art. 41.

3. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati devono inoltre limitare la diffusione della vegetazione infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

Art. 56 - Divieto di abbandono dei rifiuti

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. E' competenza del Sindaco disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile a amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

5. E' fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità; i rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati e per le frazioni recuperabili oppure conferiti alle aree o strutture di raccolta specifici, in base alle diverse articolazioni dei servizi e a seconda della natura dei rifiuti.

6. E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico e private di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido

e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, ecc.

7. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

8. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

Art. 57 - Rimozione dei rifiuti abbandonati

1. Alla rimozione di rifiuti, di qualunque natura o provenienza, su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico e sulle aree demaniali provvede il Comune, per il tramite del Consorzio e del gestore del servizio ed i costi sostenuti gravano sulla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Alla rimozione di rifiuti su suolo privato provvede il soggetto responsabile, qualora individuato o individuabile, o il proprietario del fondo sulla base di ordinanza sindacale, fatto salvo il potere di sostitutivo nel procedimento in caso di inerzia da parte del soggetto obbligato fermo restando il recupero delle somme spese.

3. Qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale su segnalazione del gestore del servizio, con specifica ordinanza sindacale diffida lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento/recupero ed alle eventuali operazioni di ripristino dell'area, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento di legge. Con la stessa ordinanza l'Amministrazione comunale individua le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Nel caso di inottemperanza al provvedimento, l'Amministrazione Comunale, avvalendosi del Consorzio, provvede in via sostitutiva con potere di rivalsa.

4. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

6. Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con intervento di urgenza, salvi i poteri di rivalsa.

7. Nel caso in cui siano rinvenuti sul territorio comunale materiali contenenti amianto e/o altre tipologie di rifiuti pericolosi speciali anche pericolosi, il Gestore del servizio, a seguito di apposita segnalazione dell'Amministrazione, se autorizzato dalla stessa, dovrà effettuare tutte le operazioni amministrative e tecniche per la raccolta e lo smaltimento a termine di legge dei suddetti rifiuti e, qualora necessario, provvedere alla bonifica dei siti inquinati. Il costo di ogni intervento è soggetto ad apposito preventivo.

8. Qualora la contaminazione del sito interessi anche la falda, il Sindaco individua, con ordinanza, le eventuali misure di natura igienico-sanitarie finalizzate alla salvaguardia della salute delle persone, anche attraverso azioni di restrizione nell'utilizzo delle acque, sia fornite al consumo umano che utilizzate a scopo irriguo o ricreativo, individuando, qualora necessario, le attività sostitutive da porre in atto.

Art. 58 – Altri Divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui agli altri articoli del presente Regolamento, è vietato:

- 1) L'utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Consorzio dei Comuni agli utenti;
- 2) L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o di altro materiale (che non sia un mero elenco dei materiali conferibili) sui contenitori per la raccolta di rifiuti;
- 3) Qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all'opera degli addetti ai servizi di raccolta rifiuti;
- 4) Il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi, nonché di materiali ardenti o tali da costituire situazioni di pericolo;
- 5) La combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- 6) Il deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- 7) Il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni;
- 8) Il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei

rifiuti;

- 9) Presso i Centri di Raccolta comunali e consortili, il deposito di rifiuti sul suolo all'esterno o all'interno dell'area della Stazione medesima;
- 10) Presso i Centri di Raccolta comunali e consortili, il deposito di rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- 11) Presso i Centri di Raccolta comunali e consortili, il deposito di rifiuti di tipologia diversa di quella cui i contenitori sono destinati;
- 12) Presso i Centri di Raccolta comunali e consortili, il danneggiamento delle strutture fisse e mobili, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;
- 13) Per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri di classificazione dei rifiuti urbani di cui agli Allegati 1 e 2;
- 14) In generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Titolo VI – Autocompostaggio e compostaggio di comunità

Art. 59 – L'autocompostaggio nel territorio del Consorzio dei Comuni – COVAR 14

1. Il Comune, attraverso il Consorzio dei Comuni, sostiene e favorisce la pratica del corretto autocompostaggio dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.
2. Il Comune, attraverso il Consorzio dei Comuni, assicura un'idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi dell'autocompostaggio.
3. Le utenze domestiche residenti in piccoli condomini, villette a schiera, cascine con più famiglie residenti, ecc. che effettuano in comune il compostaggio condividendo in loco l'attrezzatura (compostiera, concimaia o altro) non possono essere considerate come utenze effettuanti “autocompostaggio” ma devono essere considerate utenze effettuanti “compostaggio di comunità”, con il conseguente obbligo di assoggettarsi alle procedure disposte dal Decreto Ministero Ambiente 29 dicembre 2016, n. 266 .

Art. 60 – Finalità dell'autocompostaggio

1. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
 - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
 - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

Art. 61 – Rifiuti compostabili

2. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffé, filtri del te privi di fermagli metallici, gusci di uova);

- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
 - d) cenere di combustione di scarti vegetali.
3. È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di lettiera biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.
4. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: sostanze contenenti elementi e composti tossici e metalli pesanti o dagli stessi contaminate, tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, carta stampata, carta colorata.
4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici. Tali utilizzi però, ai sensi dell'attuale normativa vigente, non possono essere considerati "autocompostaggio".

Art. 62 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica per l'autocompostaggio e distanze dai confini

1. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L'autocompostaggio deve prioritariamente avvenire su terreni privati di proprietà o in disponibilità pertinenziali o quantomeno adiacenti ai locali per cui si richiede l'agevolazione.
2. E' possibile praticare l'autocompostaggio in un'area non ubicata all'indirizzo dei locali dell'utenza se sono rispettate le seguenti condizioni: il luogo deve essere ben definito e verificabile, deve essere situato nel territorio del Comune, la distanza deve essere non superiore a 100 metri dai locali di riferimento, l'ubicazione dell'area medesima deve essere indicata nell'istanza di inserimento nell'Albo dei compostatori di cui all'art. 64. (**eventualmente da inserire a cura dei singoli Comuni**)
3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di

decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

4. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. In generale devono essere applicate le tecniche di buona pratica comunicate dal Consorzio attraverso i propri materiali informativi e il proprio sito WEB. In particolare, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;
- b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- d) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

5. La pratica dell'autocompostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale e di 5 metri dalle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone. Nel caso di autocompostaggio da parte di utenze nondomestiche specifiche (es. ristoranti) la distanza dipende dalle quantità trattate e dalla metodologia adottata e dovrà essere tale da non creare impatti e fastidi a residenti od altre imprese adiacenti. Pertanto si possono prendere a riferimento le distanze di cui al successivo art. 63 comma 3.

5. Al fine di praticare l'autocompostaggio (individuale) presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

Art. 63 – Compostaggio collettivo di comunità o locale

1. Le iniziative di compostaggio di comunità, compreso il compostaggio condominiale, o di compostaggio locale sono da realizzarsi sulla base di un protocollo operativo che identifica la localizzazione, la tecnica di trattamento, il bacino di utenza, i flussi attesi in entrata ed uscita, le modalità di conferimento, le modalità di gestione, le modalità di monitoraggio ed assistenza tecnica, compresi i parametri controllati, la destinazione del compost prodotto, le responsabilità, le strategie per la gestione dei rischi.
2. I criteri di conduzione delle installazioni di compostaggio di comunità o locale (di prossimità) sono stabiliti in fase autorizzativa semplificata, secondo le norme e le procedure vigenti, ossia per il compostaggio locale l'art 214, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e per il compostaggio di comunità il Decreto Ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016.
3. Per quanto riguarda i criteri di igiene in caso di compostaggio statico (composter in plastica, cassoni o casetta in legno ecc.) la distanza da rispettare, rispetto alle aperture degli edifici in cui si prevede la presenza di persone è di m 10 per installazioni con potenzialità non superiore a 5 t/anno, m 30 per potenzialità più elevate. In caso di compostaggio con macchine elettromeccaniche la distanza minima va valutata in funzione delle caratteristiche dell'installazione e del sistema di abbattimento delle emissioni, ma in ogni caso non può essere inferiore a m 5 (caso di convogliamento delle emissioni in fognatura).

Art. 64 – Albo dei compostatori e riduzione Tari

1. Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli, quindi, al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo all'Ecosportello per la Tari.
2. La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito gratuitamente presso l'Ecosportello per la Taried è accompagnata dalla richiesta di essere iscritti nell'Albo dei compostatori. L'Albo dei compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione.
3. Le utenze che hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Compostatori, sezione autocompostaggio, sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l'impegno di:
 - trasformare i propri scarti di cucina in compost, sulla base delle buone pratiche comunicate dal Consorzio di Area Vasta COVAR 14 attraverso il proprio sito WEB e la distribuzione di pubblicazioni specifiche;

- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;
- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso l’accesso, da parte di personale specificamente incaricato all’area privata in cui è effettuato l’autocompostaggio ed al contenitore del rifiuto indifferenziato.

4. L’Albo deve contenere - come elementi minimi - le informazioni che consentono di monitorare e controllare le utenze che effettuano l’autocompostaggio. Ciò per due ordini di motivi: da una parte devono essere disponibili tutti i dati utili ad applicare la formula individuata per calcolare nella raccolta differenziata i quantitativi gestiti in autocompostaggio (formula contenuta nel metodo di calcolo approvato dal DM Ambiente 26 maggio 2016 e recepito nel metodo di calcolo regionale della raccolta differenziata); in secondo luogo per riconoscere alle stesse utenze la riduzione tariffaria. Di conseguenza, gli elementi minimi devono essere i seguenti:

- numero di componenti (se domestica)
- modalità di effettuazione dell’autocompostaggio (composter, buca, ecc)
- volume (mc)
- data ultimo controllo (giorno, mese, anno)
- stima del quantitativo gestito in autocompostaggio sulla base di controlli in loco (solo per utenze non domestiche)
- verifica della formazione dell’utenza all’autocompostaggio (SI/NO).

5. Gli utenti iscritti nell’Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell’importo dovuto a titolo di Tari rifiuti, secondo quanto disposto dal Regolamento sull’applicazione della Tari.

6. Le utenze che hanno diritto all’iscrizione nell’Albo Compostatori Comunale, sezione compostaggio di collettivo (di comunità o locale) sono le utenze domestiche e non domestiche che si assumono l’impegno di:

- conferire i propri scarti di cucina, sfusi, direttamente nella compostiera collettiva presente nel proprio comune o in comuni convenzionati, secondo le istruzioni fornite dal Comune e/o dal Consorzio;
- recedere dalla fruizione del servizio di raccolta della frazione organica (“umido”), se attivato, e restituire al gestore del servizio il relativo contenitore fornito per la raccolta differenziata, opportunamente lavato. Tale restituzione è in ogni caso condizione necessaria per poter usufruire delle agevolazioni tariffarie previste;

- garantire la piena disponibilità alla partecipazione alle attività di monitoraggio e controllo organizzate dal Consorzio e dal Comune, compreso le verifiche sul contenitore del rifiuto indifferenziato.

7. Nel caso di compostaggio condominiale gli impegni vengono assunti dall'assemblea condominiale. Il Modulo di adesione quindi deve essere corredata da copia del relativo verbale.

Art. 65 – Controlli, cancellazione dall’Albo dei compostatori, sanzioni, decadenza della riduzione Tari

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica dell'autocompostaggio sono predisposti controlli presso il domicilio degli iscritti all’Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. I controlli devono riguardare almeno il 10% degli iscritti e tutti i nuovi iscritti, entro il primo anno. Analoghi controlli dovranno essere effettuati agli iscritti nella sezione compostaggio collettivo.

2. Detti controlli verificano, nel caso dell'autocompostaggio, l'effettuazione della pratica e la correttezza della tecnica adottata e verificano altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati. Nel caso del compostaggio collettivo verificano esclusivamente l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati, salvo che vi siano strumenti di tracciatura dei conferimenti nelle compostiere collettive. La presenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati è sanzionata ai sensi dell’art. 77.

3. Dei suddetti controlli è redatto apposito verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all’utente.

4. L'esito dei controlli potrà essere:

- positivo: compostaggio effettuato in modo corretto e soddisfacente
- positivo ma con riserva: compostaggio effettuato ma con riserve sulla conduzione o sull'effettiva gestione con tale modalità di tutti i rifiuti organici, secondo i criteri tecnici dell’art. 9 e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.
- negativo: compostaggio non effettuato o effettuato palesemente su una quota parziale dei rifiuti organici o con modalità assolutamente scorrette rispetto ai criteri tecnici e le indicazioni fornite dal Consorzio e dal Comune.

5. Qualora l'esito del controllo sia negativo, viene automaticamente revocata l’iscrizione all’Albo e viene cancellata, dall’anno in corso, l’agevolazione tributaria/tariffaria.

6. Qualora l'esito del controllo sia positivo ma con riserva, verrà programmato entro 1 anno un nuovo controllo, a seguito del quale se l'esito non sarà positivo verrà automaticamente revocata l'iscrizione all'Albo e verrà cancellata, dall'anno incorso, l'agevolazione tributaria/tariffaria.
7. I controlli potranno essere effettuati a sorpresa o previo appuntamento. Nel caso in cui un'utenza non sia risultata presente a seguito di un controllo a sorpresa verrà comunque concordato un appuntamento. In caso di ulteriore assenza viene concordato un secondo appuntamento a seguito del quale, se non sia stato possibile procedere al controllo, l'iscrizione all'Albo viene automaticamente revocata e l'agevolazione tributaria/tariffaria cancellata.
8. La cancellazione dall'Albo dei compostatori comporta la decadenza della riduzione sulla Tari.

Titolo VII – Controlli, istituzione degli ispettori ambientali, divieti e sanzioni

Art. 66 – Controlli sull’operato delle ditte appaltatrici

1. Il Consorzio dei Comuni garantisce il controllo sull’operato delle ditte appaltatrici dei servizi di gestione dei rifiuti affinché dalle stesse siano rispettati gli impegni assunti con la sottoscrizione del capitolato d’appalto/contratto di servizio attraverso i controlli diretti e i controlli indiretti specificati rispettivamente nei successivi commi 2.e 3. Per tali controlli, il Consorzio dei Comuni, previa stipula di apposita Convenzione, si può avvalere della collaborazione degli Uffici comunali, fatta eccezione per i casi in cui tale collaborazione sia già prevista in altro atto esistente ed efficace alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I controlli indiretti consistono nelle seguenti azioni:
 - a) recepimento e analisi della reportistica riportante la esecuzione giornaliera dei servizi da parte delle ditte appaltatrici;
 - b) recepimento e verifica dei disservizi segnalati dalle utenze (disservizi verificabili da remoto);
 - c) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili alle imprese appaltatrici ed elevazione delle corrispondenti sanzioni previste dai vigenti capitolati d’appalto/contratti di servizio.
3. I controlli diretti consistono nelle seguenti azioni:
 - a) verifiche dirette sul territorio volte ad accertare l’avvenuta esecuzione dei servizi e la veridicità della reportistica ricevuta dalle imprese appaltatrici;
 - b) verifiche dirette *in loco* volte ad accertare l’effettivo rispetto delle modalità gestionali per le stazioni di conferimento consortili, prescritte nei vigenti capitolati d’appalto/contratti di servizio;
 - c) recepimento delle segnalazioni e verifica diretta sul territorio dei disservizi comunicati dalle utenze (disservizi verificabili sul posto).

Art. 67 – Controlli sulle violazioni degli utenti

1. Per le norme del presente regolamento e delle ordinanze dell’Amministrazione comunale il controllo compete al Comune che irroga le sanzioni previa accertamento degli illeciti.
2. Le attività di vigilanza sia delle norme del presente regolamento sia delle eventuali ordinanze dell’Amministrazione Comunale, sono effettuate oltre che dal

personale della Polizia Municipale anche da Ispettori ambientali che sono individuati tra il personale del Comune, delle Unioni dei Comuni, del Soggetto Gestore del servizio.

3. Gli Ispettori ambientali sono appositamente incaricati, previo adeguato corso di formazione, dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio dei Comuni, con qualifica di Pubblici Ufficiali ai sensi dell'art. 357 cp, a far rispettare le disposizioni di legge e regolamentari. Il Comune istituisce gli Ispettori ambientali attraverso le norme degli articoli seguenti.

4. In qualunque momento i contenitori adibiti alla raccolta potranno essere soggetti a controllo da parte del Comando di Polizia Municipale e dagli Ispettori ambientali per verificare l'applicazione delle raccolte differenziate e il corretto conferimento dei materiali oltre ai controlli sul rispetto delle disposizioni relative al posizionamento dei contenitori all'interno dei cortili.

5. Ai controlli concorre il Consorzio dei Comuni e, a tal fine, può essere stipulata tra lo stesso e i singoli Comuni apposita convenzione nella quale sono precisati i termini della collaborazione.

Art. 68 - Finalità degli ispettori Ambientali

1. Il Comune, in collaborazione con il Consorzio, istituisce la figura di Ispettore Ambientale comunale a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto, conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. L'attività degli Ispettori Ambientali dovrà privilegiare gli interventi preventivi rispetto a quelli sanzionatori, attraverso un'opera di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e soprattutto dei giovani.

Art. 69 - Svolgimento del servizio di Ispettorato Ambientale

1. Il servizio di ispettorato ambientale comunale viene organizzato dal Comune o dal Consorzio, eventualmente avvalendosi della società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti.

2. L'organizzazione del servizio di Ispettorato è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 70 – Nomina degli Ispettori Ambientali

1. Gli ispettori ambientali sono nominati dal Sindaco, con proprio decreto motivato, ai sensi del D.Lgs. 112/98.
2. Sulla base di quanto previsto dal presente Regolamento, si abilitano gli ispettori ambientali all'accertamento delle violazioni di norme nazionali in materia ambientale, regolamenti ed ordinanze comunali, per specifiche materie, nei casi e con i limiti previsti dalla legge. Gli Ispettori Ambientali possono essere nominati tra il personale dipendente degli enti locali o dei soggetti pubblici e privati gestori dei servizi di raccolta trasporto e trattamento finale dei rifiuti operanti sul territorio consorziale. Nella delibera sono indicati:
 - a) i contenuti della sfera operativa;
 - b) l'ambito territoriale di competenza;
 - c) la durata
 - d) l'Autorità a cui fa capo l'Ispettore ambientale.
3. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.
4. Al fine di ottenere la nomina per lo svolgimento di tale attività, i soggetti interessati dovranno frequentare con esito positivo un corso di formazione di durata non inferiore a sedici ore organizzato dal Consorzio o dal Gestore del Servizio, svolto da docenti di adeguata competenza ed esperienza nelle materie tecniche ed amministrative di pertinenza. Per poter ritenere valido il corso il candidato dovrà partecipare ad almeno l'ottanta per cento del totale delle ore del corso e superare un test finale. Al corso possono altresì partecipare, quale percorso formativo, gli organi di polizia municipale.
5. I titoli per l'ammissione al corso vengono definiti dal provvedimento di istituzione del medesimo facendo riferimento ai seguenti criteri:
 - a) Competenze del candidato,
 - b) Ruolo ricoperto nell'ente pubblico,
 - c) Ruolo ricoperto nell'ente o società privata;
 - d) Conoscenza del territorio.
6. L'individuazione dei candidati per il personale degli enti pubblici può avvenire anche mediante segnalazione diretta dell'ente.
7. Al personale pubblico nominato vengono riconosciute eventuali indennità secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti.
8. La nomina può essere rinnovata, sospesa e revocata.

9. All’Ispettore ambientale viene rilasciato apposito tesserino diriconoscimento che attesti l’abilitazione all’esercizio delle funzioni attribuite.

10. L’Ispettore ambientale nell’espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente, e dovrà essere munito di idonei dispositivi per il contatto telefonico, la localizzazione satellitare dei luoghi, la documentazione visiva.

11. Il coordinamento delle attività è affidato al Consorzio, in accordo con le Amministrazioni Comunali.

Art. 71 - Requisiti per la nomina degli Ispettori Ambientali

1. Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Ambientale devono:
 - a) essere cittadini italiani o appartenere ad uno dei Paesi dell’Unione Europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età;
 - c) essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado;
 - d) godere dei diritti civili e politici;
 - e) non aver subito condanna anche non definitiva a pena detentiva per delitto colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
 - f) non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico;
 - g) essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico.

Art. 72 - Ambito di attività degli Ispettori Ambientali

1. L’Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato come incaricato di pubblico servizio per svolgere le seguenti attività:

- Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento rifiuti
- Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all’ambiente, all’immagine e al decoro del territorio comunale
- Vigilanza, controllo e accertamento con dovere di segnalazione alla polizia locale ed in coordinamento con la stessa, per le violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, a deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere, alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell’ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra

legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente ed al decoro del territorio.

2. Si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'ispettore ambientale dovrà essere limitata alla verifica delle seguenti violazioni:

- Abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti non ingombranti (es: gettare a terra qualsiasi rifiuto) ed ingombranti (es: lasciare un mobile od un elettrodomestico a terra incustodito che dia origine ad una possibile discarica abusiva)
- Conferimento dei rifiuti domestici ingombranti nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani (lasciare un mobile od un elettrodomestico vicino ai cassonetti senza preavvisare il servizio pubblico che lo possa ritirare)
- Conferimento nei contenitori per RUR di frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
- Mancato rispetto del regolamento previsto per il conferimento dei rifiuti (es.: esporre i contenitori o i sacchi in giorni in cui il passaggio di raccolta degli stessi non è previsto o comunque al di fuori degli orari indicati dal Gestore del Servizio)
- Abbandono e deposito incontrollato sul suolo dei rifiuti pericolosi (ad es: batterie auto ecc.)
- Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non lungo i perimetri esterni dei Centri di Raccolta
- Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo o gomme da masticare sul suolo
- Non corretta gestione dei rifiuti nel corso di eventi, manifestazioni, fiere
- In generale accertamento delle violazioni al presente Regolamento.

3. Il servizio di vigilanza si svolge su tutto il territorio per il quale ogni Ispettore è stato incaricato.

4. Gli atti adottati dagli Ispettori ambientali hanno efficacia ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del cc.

5. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale.

Art. 73 - Compiti degli Ispettori Ambientali

1. L'ispettore Ambientale nell'espletamento delle funzioni deve:

- Assicurare il servizio così come stabilito e disciplinato dal Contratto di servizio tra il Gestore ed il Consorzio.
- Svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale disciplinare di servizio approvato dal Comune e dal Consorzio.

- Operare con prudenza, diligenza e perizia;
- Durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata;
- Qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento, che dovrà essere in ogni caso ben visibile;
- Compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire entro le 24 ore seguenti presso il Comando della Polizia Municipale del Comune ed al Consorzio;
- L'ispettore ambientale per l'accertamento degli illeciti può
 - Assumere informazioni;
 - Procedere all'ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;
 - Effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
 - Compiere operazioni tecniche.
- La contestazione immediata e l'assunzione di informazioni devono essere stabiliti e concordati con la Polizia Municipale
- Osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 " Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti

2. Gli ispettori, durante lo svolgimento della loro attività e nell'ambito delle materie di loro specifica competenza, hanno funzione di polizia amministrativa ed esercitano i relativi poteri di accertamento di cui alla legge n. 689/81.

3. E' fatto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

Art. 74 - Sospensione e revoca del servizio degli Ispettori Ambientali

1. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Municipale - Carabinieri - Polizia di Stato) possono segnalare al Comune ed al Consorzio le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'ispettore ambientale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'incarico.

2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, il revocerà il servizio.

Art. 75 - Compiti del Comune / Consorzio nella gestione degli Ispettori Ambientali

1. In caso di attivazione di Ispettori Ambientali dipendenti del Gestore dei servizi di raccolta, il Comune verificherà l'operato degli ispettori ambientali al fine del rispetto del vigente contratto di servizio in essere tra il Consorzio e il Gestore.
2. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli ispettori ambientali (dislocazione territoriale, orari di attività e turno, programma di attività e relative modalità nonché le priorità operative e ricezione rapporti e accertamenti) sono sottoposte al controllo e coordinamento del Corpo di polizia municipale, in sintonia con il Comune ed il Consorzio.
3. Il Consorzio si rende disponibile all'organizzazione di adeguati corsi di formazione.

Art. 76 - Corso di formazione degli Ispettori Ambientali

1. Il Consorzio, in accordo con il Gestore del Servizio, ovvero il Gestore del Servizio stesso, organizza un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali. Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita e metterà a disposizione il materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.
2. Il corso di formazione, della durata di 16/20 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente, Azienda o Agenzia formativa.
3. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - a) la figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale;
 - b) esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
 - c) esame del Regolamento di gestione dei rifiuti e di possibili ordinanze comunali in materia ambientale;
 - d) gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - e) il procedimento sanzionatorio amministrativo.
5. Il corso di formazione dovrà anche prevedere un test finale.

Art. 77 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le violazioni amministrative del presente Regolamento, per fattispecie non sanzionate da disposizioni speciali, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'allegato 4 del Regolamento stesso, secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981, n. 689.

2. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento), e 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall'art. 21, comma 2, del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
3. Ai sensi dell'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter dello stesso D.Lgs., riguardante il divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis dello stesso D.Lgs., la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
4. Ai sensi dell'art. 255, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 o non adempie all'obbligo di cui all'art. 187, comma 3, del medesimo decreto è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, ovvero all'adempimento dell'obbligo all'art. 187, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.
5. Ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs. 152/2006, è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
6. Ai sensi dell'art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'art. 192, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente Regolamento).

7. Ai sensi dell'art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Art. 78 – Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dalle vigenti norme in materia di rifiuti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 79 – Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell'Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti.
2. Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia, altresì, alle disposizioni dei vigenti Regolamenti comunali in materia di Igiene e Sanità, Polizia Urbana, Edilizia, in quanto compatibili con quelle del presente Regolamento.

Art. 80 – Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni locali con esso incompatibili.

Art. 81 – Entrata in vigore

6. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, dopo l'esecutorietà della Deliberazione che lo approva.

Allegati

Allegato 1: Allegato L-quater del D.Lgs. 152/06

Allegato 2 – Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06

Allegato 3: Elenco dei RAEE

Allegato 4: Tabella delle sanzioni

Allegato 1: Allegato L-quater del D.Lgs. 152/06

Frazione	Descrizione	Eer
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato 2 – Allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/06

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozи abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozи particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Allegato 3 – Elenco dei RAEE

Allegato 1 A al D.Lgs. 151/2005 – CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 152/2006

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

Allegato 1 B al D.Lgs. 151/2005 – ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.Lgs. 151/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A. L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

I. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

- 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2 Frigoriferi.
- 1.3 Congelatori.
- 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5 Lavatrici.
- 1.6 Asciugatrici.
- 1.7 Lavastoviglie.
- 1.8 Apparecchi per la cottura.
- 1.9 Stufe elettriche.
- 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11 Forni a microonde.
- 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14 Radiatori elettrici.
- 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16 Ventilatori elettrici.
- 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.

1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 151/2005.

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2 Scope meccaniche.
- 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
- 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.
- 2.5 Ferri da stirto e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
- 2.6 Tostapane.
- 2.7 Friggitrici.
- 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9 Coltelli elettrici.
- 2.10 Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
- 2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 151/2005.

- 3.1 Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1 mainframe;
 - 3.1.2 minicomputer;
 - 3.1.3 stampanti.
- 3.2 Informatica individuale:
 - 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.3 Notebook;
 - 3.2.4 Agende elettroniche;
 - 3.2.5 Stampanti;
 - 3.2.6 Copiatrici;
 - 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
 - 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
 - 3.2.9 Terminali e sistemi utenti;
 - 3.2.10 Fax;
 - 3.2.11 Telex;

- 3.2.12 Telefoni;
- 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento;
- 3.2.14 Telefoni senza filo;
- 3.2.15 Telefoni cellulari;
- 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 151/2005.

- 4.1 Apparecchi radio.
- 4.2 Apparecchi televisivi.
- 4.3 Videocamere.
- 4.4 Videoregistratori.
- 4.5 Registratori hi-fi.
- 4.6 Amplificatori audio.
- 4.7 Strumenti musicali.
- 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

- 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 5.2 Tubi fluorescenti.
- 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).

- 6.1 Trapani.
- 6.2 Seghe.
- 6.3 Macchine per cucire.
- 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, trinciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.
- 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

- 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.
- 7.2 Consolle di videogiochi portatili.
- 7.3 Videogiochi.
- 7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- 7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.
- 7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

- 8.1 Apparecchi di radioterapia.
- 8.2 Apparecchi di cardiologia.
- 8.3 Apparecchi di dialisi.
- 8.4 Ventilatori polmonari.
- 8.5 Apparecchi di medicina nucleare.
- 8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.
- 8.7 Analizzatori.
- 8.8 Congelatori.
- 8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

- 9.1 Rivelatori di fumo.
- 9.2 Regolatori di calore.
- 9.3 Termostati.
- 9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.
- 9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

- 10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:
 - a) di bevande calde;
 - b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;
 - c) di prodotti solidi.
- 10.2 Distributori automatici di denaro contante.
- 10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.

Allegato 4 – Tabella delle sanzioni

art. di riferimento	violazione	sanzione minima €	sanzione massima €	pagamento in misura ridotta entro 60 gg. €
10	OMESSO POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI PER RIFIUTI INDIFFERENZIATI ALL'INTERNO DEGLI STABILI.	50,00	500,00	100,00
10 e 14	OMESSA ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI, CONFERITI NEI CONTENITORI/SACCHI INTERNI AGLI STABILI, NEI GIORNI E NELLE ORE STABILITE	50,00	500,00	100,00
10 e 14	OMESSA RICOLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER RIFIUTI ALL'INTERNO DEI CORTILI O DELLE PERTINENZE CONDOMINIALI, DOPO L'AVVENUTO SERVIZIO DI RACCOLTA	50,00	500,00	100,00
13	SPOSTAMENTO ARBITRARIO DEI CONTENITORI IN AREE DIVERSE DA QUELLE INDIVIDUATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 10 E 11	50,00	500,00	100,00
22	CONFERIMENTO, CON CARTA E CARTONE, DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
22	MANCATA RIDUZIONE DEL VOLUME DI IMBALLAGGI DI CARTA O CARTONE	50,00	500,00	100,00
23	CONFERIMENTO, CON IMBALLAGGI PLASTICI, DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
23	MANCATA RIDUZIONE DEL VOLUME DI IMBALLAGGI PLASTICI	50,00	500,00	100,00
24	CONFERIMENTO, CON IMBALLAGGI DI ALLUMINIO E DI BANDA STAGNATA, DI RIFIUTI NON AMMESSI O DI IMBALLAGGI CON RESIDUI DI PRODOTTI CONTENUTI	50,00	500,00	100,00
25	CONFERIMENTO, CON IL VETRO, DI RIFIUTI NON AMMESSI O DI CONTENITORI CON RESIDUI DI PRODOTTI CONTENUTI	50,00	500,00	100,00

26 e 27	CONFERIMENTO, CON RIFIUTI ORGANICI, DI RIFIUTI NON BIODEGRADABILI O COMUNQUE NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
28	CONFERIMENTO, CON INDUMENTI USATI E TESSUTI, DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
30	CONFERIMENTO, CON INERTI DA C&D, DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
31	CONFERIMENTO, CON ALTRI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI, DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
34	CONFERIMENTO, CON PILE ESAUSTE E MEDICINALI SCADUTI, DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
35	CONFERIMENTO, CON RIFIUTI URBANI PERICOLOSI DI UTENZE DOMESTICHE, DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
36	CONFERIMENTO, CON RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESIDUALI, DI RIFIUTI PER I QUALI E' POSSIBILE IL CONFERIMENTO DIFFERENZIATO	50,00	500,00	100,00
36	OMESSA CHIUSURA DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN SACCHI PLASTICI, ED OMESSO AVVOLGIMENTO DI OGGETTI ACUMINATI O TAGLIENTI	50,00	500,00	100,00
37	CONFERIMENTO NEI CESTINI PUBBLICI DI RIFIUTI NON AMMESSI	50,00	500,00	100,00
38	OMESSA PULIZIA DI AREE PUBBLICHE CONCESSE, ED OMESSA PREDISPOSIZIONE DI CONTENITORI PORTARIFIUTI DA PARTE DEI PP.EE.	50,00	500,00	100,00
41	INOSERVANZA DEGLI OBBLIGHI PER GLI ORGANIZZATORI DI MANIFESTAZIONE PUBBLICHE	50,00	500,00	100,00
42	INOSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI MERCATALI	50,00	500,00	100,00
48	MANCATA PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	50,00	500,00	100,00
49	MANCATA RIMOZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA A SEGUITO DI ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI E DI AFFISSIONE MANIFESTI	50,00	500,00	100,00
50	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VOLANTINAGGIO SU AREE PUBBLICHE	50,00	500,00	100,00

51	MANCATA PULIZIA SUI MARCIAPIEDI O PORTICI AFFERENTI GLI STABILI DI APPARTENENZA DA PARTE DEL PROPRIETARIO, CONDUTTORE DI EDIFICO PRIVATO	50,00	500,00	100,00
52	OCCUPANTI AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E LUNA PARK CHE OMETTONO DI MANTENERE E LASCIARE PULITE LE AREE STESSE.	50,00	500,00	100,00
53	OMESSO COLLOCAMENTO DEI RIFIUTI NEGLI APPOSITI CONTENITORI DA PARTE DI ESERCIZI STAGIONALI, PISCINE, CAMPEGGI	50,00	500,00	100,00
54	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AREE DI SOSTA PER I NOMADI	50,00	500,00	100,00
55	OMESSA LIMITAZIONE ALLA DIFFUSIONE DI FLORA INFESTANTE E SPONTANEA SU TERRENI NON UTILIZZATI DA PARTE DI PROPRIETARI, LOCATORI E CONDUTTORI	50,00	500,00	100,00
55	OMESSA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENI NON UTILIZZATI DA PARTE DI PROPRIETARI, LOCATORI E CONDUTTORI.	50,00	500,00	100,00
56	ABBANDONO E DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI RIFIUTI DI QUALESiasi TIPO E QUANTITÀ	100,00	1.000,00	200,00
56	ABBANDONO DI MOZZICONI DEI PRODOTTI DA FUMO, GOMME DA MASTICARE OD ALTRI RIFIUTI DI PICCOLISSIME DIMENSIONI SUL SUOLO, NELLE ACQUE E NEGLI SCARICHI	50,00	500,00	100,00
58	UTILIZZO, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO, DI CONTENITORI DIVERSI DA QUELLI ASSEGNNATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI AGLI UTENTI	50,00	500,00	100,00
58	IMBRATTAMENTO, AFFISSIONE DI MANIFESTI O DI ALTRO MATERIALE (CHE NON SIA UN MERO ELENCO DEI MATERIALI CONFERIBILI) SUI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI;	50,00	500,00	100,00
58	QUALESiasi COMPORTAMENTO CHE SIA DI INTRALCIO O CHE DETERMINI RITARDO ALL'OPERA DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI;	50,00	500,00	100,00

58	CONFERIMENTO AL SERVIZIO DI RACCOLTA DI LIQUIDI CORROSIVI, NONCHÉ DI MATERIALI ARDENTI O TALI DA COSTITUIRE SITUAZIONI DI PERICOLO;	50,00	500,00	100,00
58	COMBUSTIONE DI QUALUNQUE TIPO DI RIFIUTO;	50,00	500,00	100,00
58	DEPOSITO DI RIFIUTI AL DI FUORI DEI CONTENITORI;	50,00	500,00	100,00
58	CONFERIMENTO DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI;	50,00	500,00	100,00
58	DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVO APPLICAZIONE DI SANZIONI PENALI)	50,00	500,00	100,00
58	DEPOSITO DI RIFIUTI AL SUOLO ALL'ESTERNO O ALL'INTERNO DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI,	50,00	500,00	100,00
58	DEPOSITO DI RIFIUTI FUORI DEGLI APPOSITI CONTENITORI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI O I CENTRI MOBILI	50,00	500,00	100,00
58	DEPOSITO DI RIFIUTI DI TIPOLOGIA DIVERSA DI QUELLA CUI I CONTENITORI SONO DESTINATI, PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI O I CENTRI MOBILI	50,00	500,00	100,00
58	DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE FISSE E MOBILI DEI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI O I CENTRI MOBILI, FATTE SALVE EVENTUALI SANZIONI DI NATURA PENALE	50,00	500,00	100,00
58	PER LE UTENZE NON DOMESTICHE, CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DI RIFIUTI DI NATURA DIVERSA DA QUELLI INDICATI NEI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI URBANI	50,00	500,00	100,00
61	IN GENERALE, CONFERIMENTO DI RIFIUTI CON MODALITÀ DIFFORMI DA QUELLE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO	50,00	500,00	100,00